

821.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Proposte di legge S. 337-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 (approvate, in un testo unificato, dal Senato) (5003) ed abbinata proposte di legge nn. 765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849	11
Missioni vevoli nella seduta del 6 dicembre 2000	3	(Sezione 1 – Articolo 2, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	11
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 – Articolo 3 ed emendamenti	21
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Articolo 4 ed emendamenti	24
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 4 – Articolo 5 ed emendamenti	25
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	8	(Sezione 5 – Articolo 6 ed emendamenti	31
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	8	Interrogazioni a risposta immediata	33
Autorizzazione a procedere in giudizio per vilipendio delle Assemblee legislative (Annunzio della domanda)	9	(Sezione 1 – Esuberi di personale nella Fiat Auto)	33
Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio)	9	(Sezione 2 – Interventi a tutela dei lavoratori nel settore dei trasporti)	33
Richieste ministeriali di parere parlamentare	10	(Sezione 3 – Iniziative a favore dei dipendenti dell'ente Poste e delle Ferrovie dello Stato)	33
Atti di controllo e di indirizzo	10	(Sezione 4 – Provvedimenti adottati nei confronti del cittadino albanese condannato per l'investimento del piccolo Alessandro Conti – I)	34
ERRATA CORRIGE	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Provvedimenti adottati nei confronti del cittadino albanese condannato per l'investimento del piccolo Alessandro Conti — II)	34	(Sezione 7 — Episodi di criminalità in provincia di Napoli)	36
(Sezione 6 — Provvedimenti adottati nei confronti del cittadino albanese condannato per l'investimento del piccolo Alessandro Conti — III)	35	(Sezione 8 — Attuazione dell'autonomia scolastica)	36
		(Sezione 9 — Iniziative a favore del personale docente)	37

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 dicembre 2000.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bordon, Borrometi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Colucci, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Giovanardi, Giuliano, Gnaga, Grimaldi, La Russa, Labate, Ladu, Landolfi, Lento, Leone, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nan, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Paissan, Pecoraro Scanio, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Riccio, Risari, Rivera, Saraca, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fassino, Gambale, Garra, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Labate, Landolfi, Lento, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzoni, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Meloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nan, Nesi, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Paissan, Pecoraro Scanio, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Riccio, Risari, Rivera, Solaroli, Spini, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 5 dicembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROCACCI: « Norme per la tutela della fauna eteroterma » (7480);

FERRARI ed altri: « Disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli » (7481).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 6 dicembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4783. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2000 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (6661-B).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti;

I Commissione (Affari costituzionali):

PEZZOLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina » (7372) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V;*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, in materia di gratuito patrocinio per i non abbienti » (7421) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

IV Commissione (Difesa):

ASCIERTO ed altri: « Disposizioni in materia di ordinamento del corpo militare della Croce Rossa Italiana, istituzione dei ruoli del personale in servizio permanente e relativa disciplina del reclutamento, dello stato e del trattamento economico » (7348) *Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

S. 4725. — SENATORI AGOSTINI ed altri: « Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche » (approvata dal Senato) (7470) *Parere delle Commissioni I e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

S. 4720. — « Disciplina degli istituti di ricerca biomedica » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3856-B): *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 3984. — SENATORI CARELLA ed altri: « Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici » (approvata dal Senato) (7477) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX.*

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente di-

segno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

S. 4783. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (6661-B); *Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII e XIII.*

I termini per l'esame in sede consultiva e in sede referente sono fissati, rispettivamente, al 12 dicembre ed al 14 dicembre 2000.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la relazione sul traffico degli esseri umani, approvata dalla Commissione medesima in pari data (doc. XXIII, n. 49).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:

n. 497 del 13-16 novembre 2000 (doc. VII, n. 978), con lettera in data 16 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma del regio decreto

legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Garantigie della magistratura), nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato — (*alla II Commissione*):

n. 500 del 13-17 novembre 2000 (doc. VII, n. 979), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe — (*alla II Commissione*):

n. 502 del 13-17 novembre 2000 (doc. VII, n. 980), con la quale dichiara:

che spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta negli articoli 1, comma 2, 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), 7, comma 2, della deliberazione approvata il 29 marzo 2000, recante « Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000 » — (*alla I e VII Commissione*):

n. 503 del 13-18 novembre 2000, (doc. VII, n. 981), con lettera in data 18 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 — (*alla VII Commissione*):

n. 504 del 13-18 novembre 2000 (doc. VII, n. 982), con lettera in data 18 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia

possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'articolo 161 del codice di procedura penale — (*alla II Commissione*):

n. 507 del 13-18 novembre 2000 (doc. VII, n. 983), con lettera in data 18 novembre 2000, con la quale dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 10, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

b) la illegittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 5, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) la illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 18, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14 del 1998):

articolo 32, commi 2, 4 e 5; articolo 34, comma 1; articolo 37; articolo 39, comma 19; articolo 41, comma 1; articolo 43, comma 3; articolo 44, comma 4; articolo 47, comma 1; articolo 48, comma 1;

e) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 13 del 1998);

f) non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 117, 118 e 119 della Costituzione, della regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 14 del 1998);

articolo 17, comma 10, primo periodo; articolo 17, comma 22; articolo 17,

comma 29; articolo 18; articolo 32, comma 15; articolo 41, comma 3; articolo 55, comma 14;

g) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 32, 97, 128 della Costituzione, dalle regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14);

h) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, comma 29, e 32, comma 15, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 32 e 97 della Costituzione, dalla regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 14);

i) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 13) — *(alla V Commissione)*;

n. 508 del 13-20 novembre 2000 (doc. VII, n. 984), con lettera in data 20 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato) — *(alla I e II Commissione)*;

n. 509 del 13-20 novembre 2000 (doc. VII, n. 985), con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, secondo comma, della legge della regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3 della legge della regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso — *(alla XII Commissione)*;

n. 510 del 13-20 novembre 2000 (doc. VII, n. 986), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 27 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe — *(alla II Commissione)*;

n. 511 del 13-20 novembre 2000 (doc. VII, n. 987), con la quale dichiara:

a) che spetta allo Stato, e per esso al sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, inviare la lettera del 10 novembre 1998 rivolta ai presidi delle scuole elementari e medie della provincia autonoma di Bolzano nonché adottare il decreto di esibizione di documenti del 1° dicembre 1998 nei confronti del presidente della giunta provinciale, in relazione al fatto per il quale pende procedimento penale;

b) che non spetta allo Stato, e per esso al sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, adottare i medesimi atti indicati sub a) con riferimento al periodo successivo al fatto per il quale lo stesso sostituto procuratore svolge le indagini preliminari;

annulla, conseguentemente, la lettera del 10 novembre 1998 e il decreto di esibizione del 1° dicembre 1998, limitatamente alla parte in cui si riferiscono al periodo successivo al 30 aprile 1998 — (*alla II Commissione*);

n. 516 del 15-21 novembre 2000 (doc. VII, n. 988), con lettera in data 21 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari — (*alla XI Commissione*);

n. 518 del 15-21 novembre 2000 (doc. VII, n. 989), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 564 del codice penale (Incesto), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe — (*alla II Commissione*);

n. 519 del 15-21 novembre 2000 (doc. VII, n. 990), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 183 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 182 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 13 e 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costi-

tuzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe — (*alla II Commissione*);

n. 520 del 15-21 novembre 2000 (doc. VII, n. 991), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sollevate dalla provincia autonoma di Trento, con ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'articolo 8, nn. 8 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), ed alle norme di attuazione, in particolare all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526), nonché al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare dell'articolo 5, commi 2 e 3 — (*alla VIII Commissione*);

n. 525 del 15-22 novembre 2000 (doc. VII, n. 992), con lettera in data 22 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore

l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — (*alla II Commissione*);

n. 526 del 15-22 novembre 2000 (doc. VII, n. 993), con la quale dichiara:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, secondo e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza in epigrafe — (*alla II Commissione*);

n. 527 del 15-22 novembre 2000 (doc. VII, n. 994), con la quale dichiara:

cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge della regione Marche (Disciplina dei campeggi) riapprovata il 30 giugno 1998, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe — (*alla X Commissione*);

n. 531 del 15-23 novembre 2000 (doc. VII, n. 995), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, primo comma, del codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe — (*alla II Commissione*);

n. 532 del 15-23 novembre 2000 (doc. VII, n. 996), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 565 del codice civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le due ordinanze di cui in epigrafe — (*alla II Commissione*).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 30 novembre 2000, ha trasmesso il seguente documento:

elaborazioni sul bilancio dello Stato 2001 (versante della spesa).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 29 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1999 dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), con allegati il bilancio di previsione per il 2000 ed il conto consuntivo per il 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 29 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1999 dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con allegati il bilancio di previsione, il conto consuntivo e

le relative piante organiche, riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici delegato per Roma capitale e Giubileo 2000 — presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270 — con lettera in data 1° dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della citata legge, la relazione riferita al 30 settembre 2000 sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (doc. CIX-ter, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 4 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1984, n. 462, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del giugno 1981.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera del 5 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: GAZZILLI ed altri n. 9/6651/1, accolto dal Governo e MOLINARI n. 9/6651/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del-

l'Assemblea del 18 gennaio 2000, concernenti il potenziamento degli organici del Corpo di polizia penitenziaria.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio per vilipendio delle Assemblee legislative.

Con nota pervenuta il 30 novembre 2000 il procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Padova ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 313, terzo comma, del codice penale, nei confronti del colonnello dei carabinieri Antonio PAPPALARDO per il reato di cui all'articolo 81 del codice penale militare di pace (vilipendio delle Assemblee legislative).

La domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 19).

Annuncio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 30 novembre 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Rocca Priora (Roma).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le richieste di parere parlamentare su quindici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rispettivamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto ed agli enti locali di ciascuna regione.

Tali richieste sono deferite, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 gennaio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il pre-

scritto parere entro il 5 gennaio 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Fabio PISTELLA a presidente dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° dicembre 2000, pagina 3, seconda colonna, quinta riga, dopo la parola: « comunicazioni », aggiungere le seguenti: « Richiesta di parere parlamentare ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 5 dicembre 2000, a pagina 3, seconda colonna, alla ventiduesima riga sostituire le parole: « CERULLI IRELLI », con le seguenti: « PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CERULLI IRELLI ».

PROPOSTE DI LEGGE: S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PAPPALARDO ED ALTRI; MICELE ED ALTRI; WILDE E CECCATO; COSTA ED ALTRI; GAMBINI ED ALTRI; POLIDORO ED ALTRI; ATHOS DE LUCA; DEMASI ED ALTRI; LAURO ED ALTRI; TURINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO (APPROVATE IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5003) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; CARLI; CONTE; FONTAN ED ALTRI; BONO ED ALTRI; DE MURTAS E MELONI; MUSSOLINI; CASCIO; COLLAVINI ED ALTRI; SCHMID; TUCCILLO; CARLESI ED ALTRI (765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849)

(A.C. 5003 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Competenze).

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le

funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il documento contenente le linee guida di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Prima della sua emanazione lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela degli interessi non comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle professioni, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore;

c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;

d) i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio e le organizzazioni similari, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi;

h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;

m) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attua-

zione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4 e verifica che la propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione degli stessi adottandone le opportune modifiche.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

ART. 2.

(Competenze).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2 *(Competenze)* — 1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo alla qualificazione

delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla legge 15 marzo 1998, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le politiche del turismo di rilievo nazionale sono elaborate tramite i seguenti organi e funzioni:

a) CAT, Comitato per le attività turistiche, presieduto dal Ministro con delega per il turismo, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e dei piani intersettoriali e comprendente i Ministeri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per le politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) ENIT, Ente nazionale per il turismo, quale agenzia con compiti di ricerca e *marketing* turistico internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica del Paese nei mercati esteri;

c) CNOT, Consiglio nazionale degli operatori del turismo, costituito dalle rappresentanze imprenditoriali, professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di pianificazione e di elaborazione delle linee guida. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, udita la conferenza Stato-Regioni, emana uno o più decreti legislativi per definire ruoli, procedure e funzionamento dei suddetti organi del turismo, ferme restando le competenze in materia del Mi-

nistero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Il CAT, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) la rappresentanza unitaria nelle relazioni internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea;

b) il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali, alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive comunitarie;

c) la definizione delle modalità di acquisizione dei dati statistici relativi alle attività turistiche, ispirandosi al cosiddetto metodo allargato ovvero « conto satellitare » e relativo trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) l'indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il documento contenente le linee guida di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela degli interessi non comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle professioni, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore;

c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale di quelle

imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;

d) i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio e le organizzazioni similari, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi della Comunità europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi;

h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

j) i criteri uniformi per le attribuzioni di funzioni e competenze ai comuni e province e per adeguare l'organizzazione regionale delegata alla promozione, all'informazione ed all'accoglienza dei turisti;

k) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

l) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

6. Fermo restando che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari per il turismo con la partecipazione e relativo diritto di voto dei dicasteri componenti il Comitato per le attività turistiche (CAT), il de-

creto di cui al comma 5 formula altresì indirizzi di politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali e degli enti ed organismi nazionali collegati allo sviluppo delle attività turistiche in via diretta o indiretta. In tal senso il decreto interviene:

a) sulla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e lo sviluppo delle attività economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari;

b) sulle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo;

c) sugli *standard* del turismo sostenibile al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località;

d) sugli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

e) sulla definizione di comune a prevalente economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al successivo articolo 5;

f) sulla integrazione ed aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui al successivo articolo 4;

g) sullo sviluppo dei sistemi o reti di servizi, di strutture ed infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale;

h) sulla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 722 del codice penale, definita con un criterio generale che assicuri l'insediamento di almeno una casa da gioco, per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale. Il decreto di cui al comma 5, relativo alla istituzione di case da gioco, dovrà essere emesso di concerto con il Ministro dell'interno e potrà prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi periodiche o stagionali.

7. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attua-

tive, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna Regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al comma 5 e verifica che la propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione degli stessi adottandone le opportune modifiche.

8. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela dei consumatori, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, disposta secondo le modalità di cui al medesimo comma 7.

9. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 5, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Al comma 1, sopprimere le parole: Lo Stato e.

2. 18. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comitè, Pezzoli, Collavini, Chiappori.

Al comma 1, sostituire le parole: ; riconoscono altresì l'apporto dei con le seguenti: , in stretta collaborazione con i.

2. 19. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comitè, Pezzoli, Collavini.

Sopprimere il comma 2.

2. 31. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al capo IX del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 43, le parole: « , così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, » sono soppresse;

b) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« ART. 44. Sono conservate allo Stato le competenze legislative ed amministrative relative alle seguenti attività:

a) definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

b) coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali;

c) coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) cofinanziamento di programmi regionali o interregionali, di interesse nazionale, per lo sviluppo del turismo;

e) indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

c) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« ART. 45. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia turismo ed industria alberghiera non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44 ».

2. 32. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla legge 15 marzo 1998 n. 59, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le politiche del turismo di rilievo nazionale sono elaborate tramite i seguenti organi e funzioni:

a) CAT, Comitato per le attività turistiche, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e dei piani intersettoriali e comprendente i Ministeri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per le politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) ENIT, Ente nazionale per il turismo, quale agenzia con compiti di ricerca e *marketing* turistico internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica del Paese nei mercati esteri;

c) CNOT, Consiglio nazionale degli operatori del turismo, costituito dalle rappresentanze imprenditoriali, professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di pianificazione e di elaborazione delle linee guida.

2. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il CAT, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) la rappresentanza unitaria nelle relazioni internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea;

b) il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'am-

biente, ai trasporti, ai beni culturali, alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive comunitarie;

c) la definizione delle modalità di acquisizione di dati statistici relativi alle attività turistiche, ispirandosi al cosiddetto metodo allargato ovvero « conto satellitare » e relativo trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) l'indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

2. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, udita la conferenza Stato-Regioni, emana uno o più decreti legislativi per definire ruoli, procedure e funzionamento dei suddetti organi del turismo, fermo restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, sostituire l'alinea con il seguente:

Il decreto, al fine di assicurare l'omogeneità dell'offerta turistica e la tutela degli interessi dei consumatori delle imprese e degli addetti al settore, stabilisce:

2. 20. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sostituire l'alinea con il seguente:

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, con pro-

prio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

2. 33. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

(Approvato)

Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: tre mesi.

2. 34. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Al comma 4, alinea, primo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.

2. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, alinea, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

2. 35. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Al comma 4, alinea, quarto periodo, sopprimere le parole: non comprimibili.

2. 36. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

- 2. 21.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'individuazione delle imprese turistiche, con particolare riguardo alle diverse tipologie di imprese della ricettività, da effettuarsi sulla base delle loro caratteristiche strutturali, delle attrezzature e dei servizi resi.

- 2. 37.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle attività di accoglienza non convenzionale.

- * **2. 5.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

(Approvato)

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle attività di accoglienza non convenzionale.

- * **2. 45.** Manzini, Alveti, Aloisio.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

- ** **2. 22.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

- ** **2. 38.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: i livelli minimi delle superfici e dei volumi con le seguenti: gli standard minimi di qualità.

- 2. 60.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: turistico-alberghiere aggiungere le seguenti: , dei campeggi.

- 2. 48.** Edo Rossi.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

- 2. 23.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: e le organizzazioni similari con le seguenti: , le organizzazioni e associazioni che svolgono attività simile.

- 2. 46.** Alveti, Manzini, Aloisio.

(Approvato)

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: organizzazioni similari con le seguenti: associazioni che svolgono attività simile.

- 2. 6.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 4, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore.

- 2. 24.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere la lettera h).

- 2. 25.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

- 2. 26.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

- 2. 7.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, sostituire la lettera l), con la seguente:

*l) i criteri di determinazione, riscossione e ripartizione dei canoni demaniali nonché quelli della durata delle concessioni connesse, sia per le attività turistico-ricreative che per il patrimonio culturale, utilizzando, ove possibile, la formula del *merchandising*, per garantire termini e condizioni idonee per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando, comunque un gettito per lo Stato.*

- 2. 27.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 4, lettera l), dopo la parola: criteri aggiungere le seguenti: di concessione nonché quelli.

- 2. 49.** Edo Rossi.

Al comma 4, lettera l), sostituire le parole da: e delle loro pertinenze fino alla fine della lettera con le seguenti: concessi per attività turistico-ricreative di determinazione dei relativi canoni, assicurando comunque l'invarianza del gettito per lo Stato. I termini di durata stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contratti di locazione per gli immobili destinati alle attività turistico-ricettive sono estesi anche alle concessioni demaniali aventi ad oggetto immobili e beni destinati alle attività turistico-ricreative.

- 2. 40.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: delle concessioni aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme dettate dall'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 9.

- 2. 47.** Alveti, Manzini, Aloisio.

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato.

- 2. 8.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) i criteri uniformi per le attribuzioni di funzioni e competenze ai comuni e alle province e per adeguare l'organizzazione regionale delegata alla promozione, all'informazione ed all'accoglienza dei turisti.

- 2. 9.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

- 2. 10.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Fermo restando che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), delibera in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari per il turismo con la partecipazione e relativo diritto di voto, dei dicasteri componenti il Comitato per le attività turistiche (CAT), il decreto di cui al comma 4 formula altresì indirizzi di politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali e degli enti ed organismi nazionali collegati allo

sviluppo delle attività turistiche in via diretta o indiretta. In tal senso il decreto interviene:

a) sulla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e sullo sviluppo delle attività economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari;

b) sulle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo;

c) sugli *standard* del « turismo sostenibile » al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località;

d) sulla definizione di comune a prevalente economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali come definiti al successivo articolo 5, nonché dei sistemi e reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale;

e) sulla integrazione ed aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui al successivo articolo 4;

f) sulla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, definita con un criterio generale che ne assicuri l'insediamento di almeno una per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale.

2. 11. Bono Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: turistica.

2. 28. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 5, lettera c) sopprimere le parole da: , ivi compresi fino alla fine della lettera.

2. 41. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole da: , quali campi fino alla fine della lettera.

*** 2. 50.** Edo Rossi.

Al comma 5, lettera d) sopprimere le parole da: , quali campi fino alla fine della lettera.

*** 2. 42.** Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

2. 29. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

2. 12. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) alle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo.

2. 13. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) alla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli

articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, definita con un criterio generale che ne assicuri l'insediamento di almeno una per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale.

- 2. 14.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) alla definizione di comune a prevalente economia turistica.

- 2. 15.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) agli *standard* del « turismo sostenibile » al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località.

- 2. 16.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il decreto relativo alla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, di cui alla lettera *f)* del precedente comma, dovrà essere emanato di concerto con il Ministro dell'interno e potrà prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi periodiche o stagionali.

- 2. 17.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e verifica fino alla fine del comma.

- 2. 30.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 7.

- 2. 43.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sopprimere il comma 8.

- 2. 44.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Demanio). - 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dei criteri di gestione delle aree demaniali suscettibili di fruizione turistica, eliminare differenze di oneri giuridici ed economici tali da incidere sui principi di corretta concorrenza tra le imprese del settore e per il sostegno alle attività turistiche stagionali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Conferenza Stato-regioni, un decreto contenente le linee guida per il riordino delle concessioni demaniali e dei relativi canoni.

2. Il decreto di cui al comma 1, in particolare, deve disciplinare:

- a)* la durata minima delle concessioni;
b) la determinazione dei canoni demaniali;
c) l'adeguamento progressivo degli aumenti dei canoni demaniali e la previsione di congrue riduzioni degli stessi.

- 2. 01.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(A.C. 5003 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Conferenza nazionale del turismo).

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio

dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province italiani (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni *pro loco*, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Conferenza nazionale del turismo).

Sopprimerlo.

* **3. 1.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimerlo.

* **3. 7.** Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3 (*Demanio*) - 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dei criteri di gestione delle aree demaniali suscettibili di fruizione turistica, eliminare differenze di oneri giuridici ed economici tali da incidere sui principi di corretta concorrenza tra le imprese del settore e per il sostegno alle attività turistiche stagionali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Conferenza Stato-regioni, un decreto contenente le linee guida per il riordino delle concessioni demaniali e dei relativi canoni.

2. Il decreto di cui al comma 1, in particolare, deve disciplinare:

a) la durata minima delle concessioni;

b) la determinazione dei canoni demaniali;

c) l'adeguamento progressivo degli aumenti dei canoni demaniali e la previsione di congrue riduzioni degli stessi.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3 - 1. Le regioni almeno una volta ogni due anni indicano una Conferenza regionale organizzata dall'assessorato al turismo d'intesa con la consulta regionale. Tra l'altro, la Conferenza, oltre ad essere un momento di confronto con tutte le categorie interessate, svolge anche compiti di verifica, di analisi e di indirizzo programmatico per l'attività turistica regionale. Gli atti della Conferenza regionale vengono inviati alla Conferenza Stato-regioni che, a seguito di verifica degli indi-

rizzi generali compatibili con l'immagine dell'Italia, li invia al Parlamento. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal fondo di cui all'articolo 6, comma 2.

3. 4. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indice e organizza almeno ogni due anni la Conferenza.

3. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: indice almeno fino alla fine del comma con le seguenti: , in accordo con la Conferenza Stato-regioni, indice ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Dipartimento del turismo. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, delle organizzazioni sindacali, dei consumatori, del turismo sociale, dell'ANCI, dell'UPI, del CNEL e delle altre autonomie territoriali e funzionali e delle Pro-loco.

3. 6. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: indice almeno fino alla fine del comma con le seguenti: , in accordo con la Conferenza Stato-regioni, indice almeno ogni due anni la Conferenza, organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e del turismo sociale, dell'ANCI, dell'UPI, del CNEL e delle altre autonomie territoriali e funzionali e delle Pro-loco.

3. 11. Manzini, Alveti, Aloisio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: almeno ogni due anni con le seguenti: ogni venti anni.

3. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. 9. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

3. 15. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e funzionali, i rappresentanti aggiungere le seguenti: dei sistemi turistici locali,

3. 12. Edo Rossi.

Al comma 1, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

3. 10. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

3. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

3. 8. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

(A.C. 5003 – sezione 3)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

(Promozione dei diritti del turista).

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;

b) informazioni sui contratti di multiproprietà;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 4.**

(Promozione dei diritti del turista).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. – 1. La Carta dei diritti del turista viene redatta, aggiornata ed integrata da ogni singola regione con i criteri generali stabiliti dalla Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni di tutela del turista, del cittadino e del consumatore, nonché le organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, tenendo conto anche degli indirizzi generali dell'Unione europea.

4. 1. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di multiproprietà con le seguenti:

relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, lettera *d*), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in attuazione della direttiva 94/47/CE.

4. 3. Chiappori, Donner, Galli, Martinelli, Stefani.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La Carta dei diritti contiene anche informazioni sui doveri e sugli obblighi che derivano dalle norme generali e dagli usi e consuetudini in vigore nel nostro paese.

4. 2. Pezzoli, Franz, Scarpa Bonazza Buora, Carlesi.

(A.C. 5003 – sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Sistemi turistici locali).

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche

di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo unico previsto dall'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a*);

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto.

5. Allo sviluppo dei sistemi turistici locali possono essere destinate ulteriori provvidenze e agevolazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Sistemi turistici locali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5 (Sistemi turistici locali) – 1. Si definiscono sistemi turistici locali (STL) le unioni pubblico-private che mettono insieme le risorse turistiche ed i beni culturali localizzati in un ambito territoriale ristretto ed omogeneo, facente capo a uno o più comuni, con l'eventuale partecipazione di altri enti territoriali quali le province e le regioni - anche al livello interregionale - con le progettualità imprenditoriali interessate, per organizzare, gestire e promuovere un prodotto turistico tipico, specifico, visibile e distinguibile sui mercati turistici nazionali ed internazionali. Gli STL hanno il compito generale di progettare e valorizzare i fattori del richiamo turistico locale, sia in termini di offerta ricettiva, che in termini di prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché del patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e monumentale, componendo il tutto in una offerta omogenea e specifica dell'area. In particolare il sistema turistico locale:

a) progetta le condizioni per attrarre investimenti turistici nel territorio e ne promuove la ricerca sui mercati finanziari internazionali e presso le comunità italiane all'estero, anche attraverso il ricorso alle tecniche di *marketing* territoriale;

b) progetta e realizza interventi in materia di protezione e risanamento ambientale, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, nonché in materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi, oltretutto in materia di viabilità, razionalizzazione e sviluppo dei servizi del trasporto turistico intermodale;

c) definisce gli *standard* di qualità dei servizi, dei luoghi e dei beni materiali tipici dell'offerta turistica locale, promuovendone la applicazione presso le imprese, gli enti erogativi di servizi e le attività produttive;

d) progetta ed attua il *marketing* telematico e relazionale dei prodotti turistici tipici, per la ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero, con riferimento particolare al turismo di ritorno di seconda e terza generazione;

e) attiva e gestisce gruppi di acquisto delle materie prime e razionalizza i flussi di approvvigionamento dei beni tipici locali;

f) elabora progetti per la valorizzazione del patrimonio pubblico e delle infrastrutture legate al prodotto turistico locale di proprietà di enti, organismi e società, disposti a concederne l'uso per una loro gestione economica, allo scopo di sviluppare nuove opportunità occupazionali e incrementare l'economia locale;

g) coordina le iniziative locali di promozione e di accoglienza *in loco*, anche progettando e realizzando gli eventi speciali, finalizzati alla promozione del territorio e dei flussi turistici;

h) progetta ed eroga servizi reali alle imprese turistiche ed alle imprese dei prodotti tipici locali, allo scopo di promuovere la internazionalizzazione, sviluppando le iniziative necessarie alla nascita ed alla affermazione delle formule di organizzazione aziendale innovative;

i) fornisce l'assistenza tecnica ai comuni ed altri enti territoriali ed organismi locali intenzionati a progettare in modo unitario lo sviluppo turistico del proprio ambito territoriale, migliorando l'ospitalità dei luoghi;

j) definisce e promuove il disciplinare che individua le procedure da attivare per conseguire la certificazione di qualità delle località turistiche, dei siti e delle imprese locali finalizzato alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

k) rileva con carattere di continuità il grado di soddisfazione o insoddisfazione del turista con idonee postazioni di osservazione e rilevamento lungo gli itinerari turistici locali e tramite un apposito numero verde pubblicizzato in Italia ed all'estero, con funzioni di centro automatico delle informazioni e dell'assistenza al turista;

l) progetta e gestisce i punti informativi in Italia e all'estero, autogestiti ed autofinanziati, consistenti in speciali pacchetti di informazioni ed immagini telematiche sui beni culturali e sui valori artistici e delle tradizioni locali, ed anche sotto forma di percorsi educativi, da realizzarsi in cooperazione con la industria e la produzione delle tipicità locali.

2. I sistemi turistici locali che si ispirano ai principi del partenariato sono costituiti, su iniziativa dei soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, sotto forma di società per azioni, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in cui il privato apporta o reperisce le risorse finanziarie necessarie e gli enti pubblici, oltre a quote nominali di partecipazione, concedono in uso parti significative dei rispettivi patrimoni, suscettibili di utilizzo economico e funzionali alla creazione del prodotto turistico locale.

3. Le regioni promuovono la costituzione degli STL utilizzando le risorse del Fondo unico di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le risorse comunitarie e le risorse del fondo speciale di cui all'articolo 6 della presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono.

Al comma 1, sostituire le parole da: i contesti turistici fino alla fine del comma, con le seguenti: le unioni pubblico-private che mettono insieme le risorse turistiche, i beni culturali e ambientali localizzati in un ambito territoriale ristretto ed omogeneo, anche interregionale, facente capo a uno o

più comuni, con l'eventuale partecipazione di altri enti territoriali, quali province e regioni, con le progettualità imprenditoriali interessate, per definire, organizzare e promuovere un prodotto turistico tipico, specifico e distinguibile sui mercati turistici nazionali ed internazionali.

5. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: ambiti territoriali fino alla fine del comma, con le seguenti: quelli stabiliti dalle singole regioni nell'ambito del proprio territorio, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, religiosi, ambientali, turistici, commerciali e strutturali.

5. 19. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Al comma 1, dopo le parole: di attrazioni turistiche *aggiungere le seguenti:* ,compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,

5. 40. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che sappiano esprimere complessivamente una capacità di accoglienza di almeno tre volte superiore al numero dei residenti.

5. 25. Edo Rossi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. I sistemi turistici locali, che si ispirano ai principi del partenariato sono costituiti, su iniziativa dei soggetti pubblici o privati, sotto forma di società per azioni, ai sensi del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ai sensi del titolo II, capo III, del decreto-legge 31 marzo 1998, n. 112, in cui il privato apporta o reperisce le risorse finanziarie necessarie e gli enti pubblici, oltre a quote nominali di parte-

cipazione, concedono parti significative dei rispettivi patrimoni, suscettibili di utilizzo economico e funzionali alla creazione del prodotto turistico locale.

- 5. 2.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: o soggetti privati, singoli o associati,

- 5. 3.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la parola: riconoscere con la seguente: rilevare.

- 5. 4.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, alinea, premettere il seguente periodo:

I sistemi turistici locali (STL) hanno il compito di organizzare e valorizzare i fattori del richiamo turistico locale, sia per quanto attiene all'offerta ricettiva, che in ordine ai prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, nonché al patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e monumentale, componendo il tutto in una offerta omogenea e specifica dell'area.

- 5. 5.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, alinea, sopprimere le parole: dal Fondo unico previsto dall'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge fi-

nanziaria al fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che presentino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del fondo unico per gli incentivi alle imprese.

- 5. 24.** Governo.

(Approvato)

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: purché siano fatte salve la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali nel settore.

- 5. 26.** Edo Rossi.

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: normativa di sicurezza aggiungere le seguenti: per l'applicazione di sistemi per la sicurezza alimentare del consumatore.

- 5. 20.** Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.

- 5. 41.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) progettare e realizzare interventi in materia di protezione e risanamento ambientale, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, nonché in materia di accessibilità e fruibilità dei luoghi, oltreché in materia di viabilità, razionalizzazione e sviluppo dei servizi del trasporto turistico intermodale.

- 5. 6.** Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) definire gli *standard* di qualità dei servizi, dei luoghi e dei beni materiali tipici dell'offerta turistica locale, promuovendone l'applicazione presso le imprese, gli enti erogatori di servizi e le attività produttive.

5. 7. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

5. 8. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) attivare e gestire gruppi di acquisto delle materie prime e razionalizzare i flussi di approvvigionamento dei beni tipici locali.

5. 9. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) progettare e valorizzare il patrimonio pubblico e le infrastrutture legate al prodotto turistico locale che enti, organismi e società, affidano in concessione per una loro gestione economica, allo scopo di sviluppare nuove opportunità occupazionali e l'incremento dell'economia locale.

5. 10. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) coordinare le iniziative locali di promozione e di accoglienza *in loco*, anche progettando e realizzando gli eventi speciali, finalizzati alla promozione del territorio e dei flussi turistici.

5. 11. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) progettare ed erogare servizi reali alle imprese turistiche ed alle imprese dei prodotti tipici locali, allo scopo di promuovere la internazionalizzazione, sviluppando le iniziative necessarie alla nascita ed alla affermazione delle formule di organizzazione aziendale innovative.

5. 12. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) fornire l'assistenza tecnica ai comuni ed altri enti territoriali ed organismi locali intenzionati a progettare in modo unitario lo sviluppo turistico del proprio ambito territoriale, migliorando la ospitalità dei luoghi.

5. 13. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) definire e promuovere il disciplinare che individua le procedure da attivare per conseguire la certificazione di qualità delle località turistiche, dei siti e delle imprese locali, finalizzato alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.

5. 14. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) rilevare con carattere di continuità il grado di soddisfazione o insoddisfazione del turista con idonee postazioni di osservazione e rilevamento lungo gli itinerari turistici locali e tramite un apposito numero verde pubblicizzato in Italia ed all'estero, con funzioni di centro automatico delle informazioni e dell'assistenza al turista.

5. 15. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) elaborare le strategie per attrarre investimenti produttivi nel territorio e promuoverne la ricerca sui mercati finanziari internazionali e presso le comunità italiane all'estero, anche attraverso il ricorso al marketing territoriale.

5. 16. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) progettare e gestire i punti informativi in Italia e all'estero, autogestiti ed autofinanziati, consistenti in speciali pacchetti di informazioni ed immagini telematiche sui beni culturali e sui valori artistici e delle tradizioni locali, ed anche sotto forma di percorsi educativi, da realizzarsi in cooperazione con l'industria e la produzione delle tipicità locali.

5. 17. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sopprimere il comma 5.

5. 18. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti, tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

5. 100. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Basso.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Anche ai fini dell'accesso al fondo di cui all'articolo 6, tutti i progetti turistici territoriali e regionali vengono sottoposti alla Consulta regionale per il turismo, composta da rappresentanti locali e regionali pubblici e privati e presieduta dall'assessore regionale al turismo o da un suo delegato. La Consulta provvede ad un coordinamento tecnico intersettoriale di tutte le attività che interessano il turismo ed esprime pareri sui progetti presentati e sulla verifica dei risultati degli stessi. Inoltre ha compiti di monitoraggio dell'offerta turistica regionale.

5. 21. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per la promozione dell'offerta turistica italiana sia sul territorio nazionale che internazionale lo Stato provvede alla realizzazione e gestione di una banca dati sull'offerta turistica da inserire su *Internet*, collegata con diffusione telematica con i centri regionali di informazione e di prenotazione di servizi gestiti dagli operatori ed utilizzata anche dai grandi venditori di turismo.

5. 22. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Al fine di supplire alla scarsità delle risorse pubbliche e delle infrastrutture sociali, ove se ne ravvisano i presupposti va favorito l'avvio dello strumento del *project financing, joint venture*.

5. 23. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

(A.C. 5003 – sezione 5)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica).

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui sopra. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la Conferenza unificata. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le asso-

ciazioni di categorie interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6 (Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica) – 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, attuare una politica nazionale del turismo e per fare fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 13. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli enti regionali partecipanti predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una gra-

duatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6 - 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e per fare fronte agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, è istituito un apposito fondo di cofinanziamento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal successivo articolo 12.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti regionali partecipanti, predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

4. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

6. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ripartire le risorse del fondo, pubblica bandi annuali di concorso aperti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti regionali partecipanti predisporranno piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi comprese le promozioni per l'istituzione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della presente legge, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

6. 2. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, predisporrà una graduatoria di merito, ed erogherà i contributi entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione.

6. 3. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: sui mercati turistici internazionali.

6. 5. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comite, Pezzoli, Collavini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli interventi finanziabili sono quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche nei casi in cui i soggetti proponenti non fossero costituiti dai sistemi turistici locali.

6. 4. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Esuperi di personale nella Fiat Auto)

GUERRA, BUGLIO, MUSSI, BENVENUTO, CHIAMPARINO, LUCÀ, NOVELLI, ACCIARINI, MASSA e COLOMBO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 9 novembre 2000 la Fiat ha comunicato la decisione di attuare la riorganizzazione degli enti centrali;

la conseguenza di tale riorganizzazione comporterebbe un esubero di personale per circa 1.000 addetti su un organico complessivo di 5.000 dipendenti;

i lavoratori coinvolti sono impiegati di elevata professionalità e in parte minore operai, soprattutto invalidi —:

se il Governo intenda accogliere una eventuale richiesta di utilizzo degli ammortizzatori sociali e quali iniziative intenda assumere per la soluzione della questione esuberi nel quadro di uno sviluppo positivo delle relazioni industriali.

(3-06656)

(Sezione 2 – Interventi a tutela dei lavoratori nel settore dei trasporti)

BECCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato hanno comunicato alla cooperativa « Garibaldi » fino

ad oggi titolare di un appalto per i servizi di ristorazione e assistenza ai passeggeri ed al personale di bordo delle navi traghetto che dal prossimo 1° gennaio l'appalto stesso non sarà rinnovato;

la decisione, inquadrata in un disegno di smantellamento dei servizi delle navi traghetto non compatibile fra l'altro con l'esigenza di potenziare il cabotaggio, costringerà la cooperativa Garibaldi a licenziare 700 lavoratori amministrativi e marittimi addetti ai servizi di camera e di mensa, con pesanti conseguenze anche per il territorio di Civitavecchia e per la Sardegna la cui economia è fondata in misura rilevante sui benefici derivanti dal flusso di persone e merci da e verso la Sardegna —:

quali azioni si intendano svolgere per garantire la ricollocazione del personale attualmente impiegato nei servizi di bordo anche e soprattutto attraverso l'assorbimento di esso da parte delle Ferrovie dello Stato. (3-06657)

(Sezione 3 – Iniziative a favore dei dipendenti dell'ente Poste e delle Ferrovie dello Stato)

PISTONE e STRAMBI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i Ccnl dei vari settori del pubblico impiego prevedono la norma secondo la quale i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;

è forte il malcontento dei pensionati dall'ente Poste e dalle Ferrovie dello Stato spa che, nell'ottobre e novembre 1994, si videro invece ingiustamente esclusi da tali benefici contrattuali;

le stesse federazioni di categoria, preso atto del diverso comportamento avuto con gli altri settori, chiedono da oltre cinque anni la modifica di questo specifico punto del Ccnl;

soltanto un limitato numero di postelegrafonici e ferrovieri in quiescenza nel suddetto arco temporale non ha usufruito sulla buonuscita e sulla pensione del vantaggio di vedere considerati anche gli incrementi stipendiali pur cadenti in periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

è stato accolto dal Governo un ordine del giorno durante l'esame della legge Finanziaria che impegnava lo stesso ad individuare soluzioni idonee nel merito —:

quali provvedimenti il Governo ed in particolare il Ministro interpellato intendano adottare contestualmente sia per il personale dell'ente Poste sia per quello delle Ferrovie dello Stato spa per dar seguito agli impegni assunti con l'accoglimento pieno dell'ordine del giorno tenuto conto della opportunità che si proceda al ricalcolo del trattamento di pensione comprensivo sia delle somme a loro spettanti per gli anni 1994 e 1995 sia degli incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla data di pensionamento.

(3-06658)

(Sezione 4 — Provvedimenti adottati nei confronti del cittadino albanese condannato per l'investimento del piccolo Alessandro Conti — I)

RIZZI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

soltanto ieri, lunedì 4 dicembre, è stata revocata la patente a Bitaj Panajot,

l'albanese che guidando in stato di ubriachezza, aveva travolto e omesso di soccorrere un bambino di 9 anni nell'agosto del 1999;

soltanto per caso è stato scoperto che Panajot, non solo era stato rimesso in libertà, ma che gli era stata restituita la patente di guida, nonostante fosse denunciato anche per sfruttamento di prostituzione;

ora a Panajot gli è stata revocata la patente e il permesso di soggiorno, ma è ancora in stato di libertà. Ricordo che quando ha travolto il bambino l'accusato si accingeva a fuggire. Ora l'espulsione, benché sollecitata dal Ministro dell'interno Bianco, non è scattata perché contro l'albanese è in corso un processo per favoreggiamento della prostituzione —:

come mai nonostante quanto successo, Panajot era in libertà e circolava liberamente con una patente regolare e se dobbiamo aspettare la morte di un altro Alessandro Conti prima che si modifichino le leggi sui clandestini. (3-06652)

(Sezione 5 — Provvedimenti adottati nei confronti del cittadino albanese condannato per l'investimento del piccolo Alessandro Conti — II)

SELVA, ARMAROLI e GRAMAZIO. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il bimbo di Alessandro Conti di 9 anni, investito a Roma da un'auto di grossa cilindrata, muore all'ospedale il 22 agosto 1999;

quattro giorni dopo il responsabile della morte del bimbo, l'albanese di 25 anni Bitaj Panajot, è stato arrestato;

condannato a cinque anni, il 9 maggio 2000 viene scarcerato e la pena ridotta con la condizionale;

il ritiro della patente non appare misura sufficiente per rispondere alla richiesta di giustizia da parte dell'opinione pubblica —:

se non si debba rivedere l'esame per la concessione della cittadinanza italiana che, in ragione del matrimonio con una ragazza italiana, potrebbe ottenere fra tre anni, perché, dopo la condanna gli sia stata requisita la patente di guida e se non si debba esaminare la possibilità che, alla luce della legge Turco-Napolitano, il Panjot venga rispedito in Albania, insieme con la moglie. (3-06653)

(Sezione 6 — Provvedimenti adottati nei confronti del cittadino albanese condannato per l'investimento del piccolo Alessandro Conti — III)

DALLA CHIESA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 22 agosto 1999 due bambini, mentre percorrevano in bicicletta via Alfredo Blasi, nel quartiere romano di Torre Angela, venivano travolti da un'auto che li sbalzava dalla sella e catapultava il più piccolo dei due, Alessandro Conti, di nove anni, contro un'altra automobile parcheggiata a quattro metri di distanza, causando la morte;

la bicicletta proseguiva invece la sua corsa per altri cinquanta metri, trascinata dall'autovettura alla cui guida c'era un cittadino albanese, Bitia Panajot, di ventiquattro anni, regolarmente soggiornante in Italia in quanto sposato con una cittadina italiana;

l'albanese, che aveva a bordo una donna di cui non ha mai rivelato l'identità, non si è fermato a soccorrere i due bambini, proseguendo la corsa e fuggendo;

il signor Bitia Panajot, temendo l'incriminazione, ha poi cercato di organiz-

zare la propria fuga dall'Italia, usufruendo di una rete di connivenza e complicità, ma è stato arrestato prima dell'espatrio;

Panajot è stato anche denunciato per sfruttamento della prostituzione nei confronti di otto donne albanesi e di altre donne dai paesi dell'est Europa fatte entrare illegalmente in Italia, costrette a versargli dieci milioni al mese ciascuna;

accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso, l'uomo è stato condannato in primo grado a cinque anni di reclusione, ridotti a due dalla Corte d'appello;

dopo la condanna l'avvocato difensore ha denunciato i genitori dei due bambini causando la loro iscrizione nel registro degli indagati per non avere vigilato sui propri figli che giravano da soli, e in questo modo ha evitato il risarcimento di seicento milioni per i familiari della vittima;

resta peraltro totalmente oscuro il criterio utilizzato nel processo d'appello per concordare con la difesa la condanna a due anni di carcere al posto degli irrisori cinque che erano già stati inflitti in primo grado all'omicida;

l'avvocato del Panajot ha chiesto ed ottenuto la sospensione condizionale della pena per il suo assistito;

per i genitori della vittima e per la società civile risulta estremamente oltraggioso il provvedimento che ha decretato la scarcerazione, dopo soli otto mesi di carcere, del Panajot, e la discrezionalità del giudice è stata usata in modo « estremo » a scapito dell'imputato considerato che vi sono altri reati per i quali è perseguito;

il sostituto procuratore generale ha chiesto che l'imputato venisse condannato non per omicidio colposo ma per omicidio volontario, aggravato da lesioni a terze persone, omissione di soccorso, dal rendersi irreperibile dopo l'omicidio e dall'occultamento degli elementi probatori sulla vettura incriminata (sostituzione del vetro, eccetera);

il beneficio della condizionale concessa al Panajot ha fatto saltare anche le pene accessorie, tra cui il ritiro della patente;

ad avviso dell'interrogante, non è possibile che un fatto di questa gravità venga considerato invece « lieve » e riconducibile perciò al semplice omicidio colposo, delitto che poi viene derubricato, mentre esso dipende da comportamenti che dimostrano il totale disprezzo per la persona umana e per i diritti fondamentali di ogni singolo cittadino —:

quali provvedimenti e quali iniziative di propria competenza il Ministro intenda adottare per garantire, alla luce dei fatti sopra esposti, una più equa applicazione delle procedure previste dal codice di procedura penale e civile e quali iniziative il Ministro intenda assumere perché l'amministrazione della giustizia sappia tenere conto, e in particolari casi come quello citato, dei valori in gioco e impedire, che vengano tanto platealmente offesi i diritti delle vittime e il senso di giustizia dei cittadini. (3-06655)

(Sezione 7 - Episodi di criminalità in provincia di Napoli)

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 4 dicembre 2000, a seguito di un tentativo di rapina a mano armata, un medico residente nella provincia di Napoli e titolare di regolare porto d'armi, tale Pasquale Fossari, minacciato con una pistola, esplodeva all'indirizzo del rapinatore due colpi di arma da fuoco attingendolo in parti vitali del corpo e cagionandone la morte;

il professionista, che in più occasioni è stato vittima di simili aggressioni, è stato arrestato dagli organi di polizia con l'ac-

cosa di eccesso colposo in legittima difesa e quindi, in poche parole, per il reato di omicidio colposo;

nella provincia di Napoli episodi come quelli accaduti il 4 dicembre si verificano con allarmante frequenza senza che le forze di polizia e la magistratura riescano ad arginare in alcun modo il fenomeno —:

cosa il Governo intenda fare per evitare che si ripetono così gravi episodi di criminalità e se il Ministro della giustizia intenda esercitare i suoi poteri ispettivi per verificare la sussistenza dei presupposti che hanno portato al provvedimento privativo della libertà personale nei confronti del medico vittima del tentativo di rapina con particolare riferimento all'esistenza dei presupposti di natura cautelare che al di là del fatto specifico dell'esplosione dei colpi di arma da fuoco debbono sussistere per l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. (3-06659)

(Sezione 8 - Attuazione dell'autonomia scolastica)

RIVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

anno « storico » è stato definito l'anno scolastico in corso, perché coincide con l'entrata in vigore dell'autonomia. Ma purtroppo l'avvio è stato piuttosto stanco per le scarse risorse finanziarie, i ritardi inaccettabili nei pagamenti e il persistere di rigidità incomprensibili nelle norme per la erogazione di fondi alle scuole: il che rischia di rendere l'autonomia una parola vana e non consente di coniugare il cambiamento con le legittime attese della società e di chi opera nella scuola;

consta tra l'altro che il ministero della pubblica istruzione ha ridotto drasticamente — c'è chi parla del 60 per cento — il finanziamento alle scuole disposto dalla legge n. 440 del 1997; ora quelle risorse erano finalizzate a consentire l'am-

pliamento dell'offerta formativa pur in assenza di arricchimento dell'organico funzionale dell'istituto;

tutto ciò ha determinato l'insufficienza dei fondi per le spese di funzionamento, il mancato pagamento da oltre un anno del lavoro straordinario e delle funzioni-obiettivo e sta compromettendo la continuazione di iniziative già avviate dalle singole scuole con precedenti progetti e di progettare in situazione, che è il compito della scuola autonoma;

anche nei pagamenti dei supplenti si devono registrare tuttora ritardi inaccettabili, a cui la circolare ministeriale 118 del 25 luglio scorso, emanata allo scopo, non è riuscita ancora a rimediare: ad esempio, le specifiche funzioni del sistema Simpli non risultano ancora utilizzabili —:

come intenda il ministero creare le condizioni strutturali per il decollo effettivo a delle scuole e con quali risorse e, in particolare, come intenda mettere le istituzioni scolastiche nelle condizioni di ovviare alla scarsità di liquidità, dovuta alle rigide norme dei flussi di cassa e alla non coincidenza di anno finanziario e anno scolastico; e come intenda rimuovere tutte le complicazioni derivanti dall'assegnazione dei fondi da parte delle direzioni generali del ministero ai provveditorati agli studi ed infine come intenda nel frattempo garantire il massimo di celerità nel recupero dei ritardi accumulati.

(3-06654)

(Sezione 9 — Iniziative a favore del personale docente)

SBARBATI, MAZZOCCHIN e MARONGIU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'inizio dell'anno scolastico è stato all'insegna dello scontento da parte del per-

sonale docente la cui agitazione trova fondamento nel trattamento economico inadeguato a fronte di una grossa responsabilità come quella dell'educazione dei ragazzi;

i maggiori sindacati reclamano il riconoscimento del ruolo e del valore della funzione docente mediante una ridefinizione dello stesso con l'adeguamento delle retribuzioni;

i diritti dei portatori di *handicap* non sono salvaguardati né con l'impiego di insegnanti adeguatamente formati né per il monte d'ore messo a disposizione, non si è ritenuto infatti di predisporre una adeguata classe di concorso per i docenti di sostegno;

non essendoci state risonanze risolutive o segnali concreti da parte del Governo sulla vertenza scuola, gli scioperi e le manifestazioni continuano a tutt'oggi e i sindacati dei professori minacciano uno stillicidio di agitazioni;

tutto ciò porta inevitabile ed evidente danno per gli studenti, le famiglie e la società intera;

le prossime vacanze per le feste natalizie rischiano di essere anticipate già con lo sciopero indetto per il 7 dicembre e i dirigenti scolastici vogliono incrociare le braccia fino al 15 dicembre riducendo la didattica nelle scuole a lumicino;

a causa delle elezioni di primavera non ci sarà spazio per recuperare le ore di lezione perse —:

quali provvedimenti intenda emanare il Ministro al fine di valorizzare la professionalità docente, di adeguare le retribuzioni del personale scolastico alle medie europee, in quali tempi e con quali fondi pensi di far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione dei provvedimenti di riforma affrontando a livello organizzativo con chiarezza questo anno di transizione.

(3-06660)